



COMUNE DI SANTA NINFA

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 12353/2018

Santa Ninfa, lì 13 agosto 2018

OGGETTO: Adempimenti di cui alla legge regionale 15.11.1982, n.128 e succ. mod.: coordinamento con l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.- Indicazioni operative

Al Sig. Sindaco
Ai sigg.ri componenti della Giunta Municipale
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali in carica
Agli amministratori cessati

LORO SEDI

L'art. 7 della legge regionale n. 128/1982 sancisce in capo ai consiglieri comunali eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione "presso la segreteria dell'ente", le dichiarazioni prescritte dall'art. 1 della norma, ed esattamente:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione in calce alla stessa della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*. A tale dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n.659, relative ad eventuali contributi ricevuti (si tratta di finanziamenti, contributi o servizi del valore superiore ad € 5.000,00 ricevuti per la campagna elettorale).

In base al secondo comma dell'art. 1 della l.r. 128/1982 le dichiarazioni di cui ai superiori punti 1 e 2 *“concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono”*.

L'art. 2 della norma regionale dispone che *“entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nel precedente art. 1 sono tenuti a depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 1 intervenute e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica l'ultimo comma dell'art.1”*.

L'art. 54 della L.R. 26/1993 ha esteso gli obblighi in questione anche al sindaco e agli assessori da lui nominati.

Si rammenta che il secondo comma dell'art. 54 citato prescrive l'obbligo, decorso il termine di legge di resa delle dichiarazioni (3 mesi dalla proclamazione o dalla nomina ovvero un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi), della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di 30 giorni e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.

Titolare del potere di diffida è il sindaco nei confronti dei consiglieri comunali e degli assessori (art. 10 della l.r. 128/1982); mentre per quanto concerne eventuali inadempienze del sindaco, in base al parere del C.G.A. n. 10/95 del 14.3.1995 si evidenzia che, a seguito di specifica segnalazione del segretario comunale, la diffida è effettuata dall'autorità di vigilanza competente, e cioè l'Assessore Regionale alle Autonomie Locali.

Su tale materia è intervenuto il legislatore statale, il quale –nell'ambito delle misure di riordino della disciplina relativa agli obblighi di pubblicità e trasparenza in attuazione della legge n. 190/2012 c.d. “anticorruzione”- ha ampliato il novero dei soggetti tenuti all'obbligo di effettuare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali a seguito dell'assunzione di cariche istituzionali (art. 52 d. lgs. n. 33/2013), e ha previsto speciali forme di pubblicità delle dichiarazioni in questione.

In assenza di chiarimenti da parte dell'Autorità Regionale, si era sostenuto da più parti che le modifiche alla normativa nazionale relativa agli obblighi di dichiarazione (art. 2 L. 5.7.1982, n.441) non fossero immediatamente applicabili in Sicilia, posto che la Regione si era dotata di una disciplina settoriale specifica, nell'esercizio delle competenze statutarie relative all'ordinamento degli enti locali, la quale risulta avere un ambito applicativo più esteso della corrispondente norma nazionale (la legge regionale, infatti, si applica a tutti i comuni a prescindere dalla popolazione residente, mentre quella nazionale si applica ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), sebbene dal punto di vista dei soggetti destinatari dell'obbligo di dichiarazione il campo resta circoscritto al "coniuge non separato e ai figli conviventi" dell'eletto, e non si estende anche (come ora prevede l'art. 52, comma 1, lett. b) cit. della legge nazionale) a tutti i figli (anche non conviventi) e ai parenti entro il secondo grado. Diversamente, si erano ritenuti applicabili in Sicilia, anche in assenza di espresso recepimento, le disposizioni che prevedono (non solo l'obbligo di comunicazione e deposito ma anche) l'obbligo di pubblicazione delle attestazioni e dichiarazioni di cui si è detto sull'apposita sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale, per tutto il periodo del mandato elettorale e, limitatamente alla dichiarazione dei redditi, per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato, in formato di tipo aperto e liberamente riutilizzabili da chiunque volesse farlo (tale modalità non si applica ai dati del coniuge e dei figli, ove questi non acconsentano alla pubblicazione).

L'applicabilità di tale disciplina in materia di pubblicità per finalità di trasparenza (molto più forte rispetto all'obbligo di mero deposito in segreteria) discende dalla natura della fonte normativa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 33/2013, è ricondotta all'esercizio da parte dello Stato della competenza ad individuare il livello essenziale delle prestazioni (art. 117 lett. m), Cost.) e all'esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, lett. r), Cost.). Tale interpretazione si riteneva coerente con il comma 4 dell'art. 49 del d. lgs. 33/2013, a mente del quale "*le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti*"; la facoltà ("*possono*") concessa alle autonomie speciali depone nel senso che le norme del decreto trasparenza si applicano in tali territori, ferma la facoltà dei rispettivi legislatori di individuare ulteriori forme e modalità che, però, non possono comportare un arretramento della soglia minima di LEP introdotta dal legislatore statale. Tale interpretazione è stata condivisa dall'Assessorato Regionale alle Autonomie locali con avviso prot. 15352 del 21.10.2013.

Il legislatore regionale, comunque, è intervenuto sulla materia con l'art.4 della l.r. 4.1.2014, n.1. In particolare, modificando il primo comma dell'art. 1 della l.r. 128/1982 ha ampliato il contenuto della dichiarazione sulla situazione patrimoniale con il riferimento anche alla "*consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie*" (non più prevista dal legislatore nazionale); mentre con la lett b) del comma 1 dell'art. 4 si è aggiunto all'art.1 della l.r. 128/1982 il comma 2-bis il quale dispone: "*le dichiarazioni di cui al presente articolo, quelle di cui agli articoli 2 e 3 nonché gli ulteriori dati di cui*

all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, e successive modifiche ed integrazioni, sono altresì resi pubblici secondo le modalità di cui al predetto decreto legislativo”.

L'intervento del legislatore regionale, pertanto, implica una riconsiderazione complessiva della materia.

Innanzitutto, viene chiarito che le dichiarazioni degli organi di indirizzo politico di cui alla l.r. 128/1982 –oltre ad essere depositate nella segreteria comunale- debbono essere pubblicate “secondo le modalità” di cui al d.lgs. 33/2013. Ciò implica che in Sicilia, gli di pubblicazione in parola si applicano anche agli amministratori dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che invece nel resto d'Italia sono esenti da tale adempimento: il legislatore regionale, infatti, ha espressamente previsto che oggetto di pubblicazione sono le dichiarazioni di cui alla l.r. 128/1982 e smi, e tali dichiarazioni debbono essere rese e depositate in segreteria da tutti gli amministratori, a prescindere dalla consistenza della popolazione del comune.

La norma chiarisce, inoltre, che oggetto di pubblicazione sono “*i dati*” di cui all'art.14 del d.lgs 33/2013 (lettere da a) ad e) oltre le dichiarazioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 della. 128/1982 (che sostituisce in pratica la lett f) del comma 1 dell'art. 14): ne consegue che il contenuto degli obblighi di dichiarazione e pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico è più ampio di quello fissato dal legislatore nazionale, in quanto costituisce oggetto della dichiarazione sulla situazione patrimoniale anche la “*consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie*”, che invece non è più previsto dalla lett. f) dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, risultando abrogato l'art. 41-bis del d.lgs. 267/2000 che originariamente lo prevedeva. Negli anni scorsi questo Comune ha aggiornato la modulistica.

Quanto all'individuazione dei soggetti obbligati, la novella regionale non ha introdotto alcuna modifica alla norma originaria; con la conseguenza che, ad avviso dello scrivente, l'obbligo dichiarativo, oltre che sul titolare della carica politica, continua a gravare esclusivamente sul coniuge non separato e sui figli conviventi, non potendosi estendere in via interpretativa a soggetti non espressamente contemplati dalla norma un obbligo di divulgazione di dati personali, ostandovi il Codice della privacy.

In sintesi, si evidenzia che **le SS.LL. –entro tre mesi dalla proclamazione (quindi, entro il 12 settembre 2018¹)- debbono presentare al comune, in segreteria, oltre il *curriculum*, una dichiarazione concernente la situazione patrimoniale, nonché la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, oltre una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte,**

¹ Per il consigliere Pernice il termine scade il 27 settembre 2018; per il consigliere Falcetta il termine scade il 10 ottobre 2018, avendo a riferimento le date in cui si è provveduto alla lora surroga che, giuridicamente, tiene luogo della proclamazione.

con allegata la copia della dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 659/1981, relativa ad eventuali contributi ricevuti.

A tal fine si specifica che, in base alla delibera dell' Autorità garante della privacy n. 243/2014 (GURI n. 134 del 12.6.2014, S.O. n. 43), la dichiarazione dei redditi deve essere consegnata in formato elettronico aperto (PDF, PDF/A, RTF, ODT...) con l'oscuramento delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale (es. stato civile, codice fiscale, sottoscrizione, ecc..), nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile (il par. 9.b della citata deliberazione elenca alcune indicazioni da oscurare; es: familiari a tra i quali possono essere indicati figli disabili, spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie, scelta destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille, ecc.); secondo l'A.NA.C. non è sufficiente la sola pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Per quanto, invece, riguarda il contenuto della dichiarazione sulla situazione patrimoniale essa deve riguardare i dati di cui al n.1 del comma 1 dell'art. 1 della L.r. 128/1982 e succ. mod., e quindi:

- 1) i diritti reali su beni immobili: quest'obbligo si intende assolto, secondo gli orientamenti interpretativi dell'A.NA.C., con l'indicazione della tipologia del bene (terreno o fabbricato), del comune di ubicazione, del titolo (proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca) e della quota di titolarità;
- 2) i diritti reali su beni mobili registrati: quest'obbligo si intende assolto con l'indicazione del modello di autovettura (o veicolo in genere), l'anno di immatricolazione, ed eventuali annotazioni;
- 3) le azioni e le quote di partecipazioni a società;
- 4) la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie;
- 5) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
- 6) la titolarità di imprese.

In calce alla dichiarazione deve essere apposta la seguente formula “*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*”.

Per quanto, invece, riguarda le dichiarazioni del coniuge e dei figli la pubblicazione è subordinata al consenso di tali soggetti; laddove manchi tale consenso, esso deve essere dichiarato dal titolare dell'incarico politico e, ai fini della pubblicazione “*sussiste l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico politico o di indirizzo politico, ma non quello di identificazione personale del coniuge o dei figli*” (cfr. Faq A.NA.C. n. 5.25); tale interpretazione è condivisa dalle Linee guida del Garante della privacy (cfr. ultimo capoverso del par. 9.b della deliberazione n. 243/2014).

E' opportuno, altresì, evidenziare che –a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della L.r. 1/2014- il Comune è obbligato a pubblicare anche gli altri dati di cui all'art. 14 del d. lgs. 33/2013. In disparte i dati di cui alle lettere a) e c) del comma 1 della citata norma che il comune può autonomamente reperire, il titolare dell'incarico politico è obbligato a comunicare i dati e i documenti di cui alle lettere b), d) ed e): per tali dati la deliberazione dell'ANAC n. 1310/2016 prevede un obbligo di aggiornamento “tempestivo” ex art. 8 del d.lgs. 33/2013. Il vigente PTPC prevede che il responsabile della trasparenza, raccolti tutti i dati, li trasmetta all'ufficio addetto alle pubblicazioni entro il 30 novembre.

In particolare, si precisa che:

- 1) per “*cariche in enti pubblici o privati*” si intendono tutte le cariche rivestite dal titolare dell'organo politico in società o altri enti disciplinati dal diritto privato a prescindere dal fatto che l'amministrazione comunale abbia in essi partecipazione o eserciti il controllo; l'A.N.A.C. ritiene che debbono essere pubblicate tutte le cariche rivestite, anche se non connesse alla carica politica in atto, sia a titolo gratuito che oneroso, dovendosi precisare per queste ultime i compensi percepiti;
- 2) per “*incarichi con oneri a carico della finanza pubblica*” si intendono tutti quelli, anche di natura professionale, conferiti da amministrazioni statali, regioni, province, comuni e comunque il cui compenso gravi sulla finanza pubblica; è stato chiarito che non rientra tra tali incarichi quello di medico di base, in quanto non è assimilabile ad un incarico di collaborazione o consulenza, e i corrispettivi rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e sono resi trasparenti attraverso la pubblicazione della dichiarazione dei redditi; mentre è obbligatorio pubblicare l'incarico di medico che svolge attività libero professionale in strutture private convenzionate; non vanno pubblicati gli incarichi di consulente tecnico d'ufficio laddove il compenso gravi sulle parti private. Si specifica che secondo l'orientamento dell'A.N.A.C (cfr. Faq n. 5.23) “*laddove un incarico, pur conferito precedentemente al 20 aprile 2013, mantenga i suoi effetti anche successivamente ad essa, le amministrazioni sono tenute a pubblicarlo*”.

Riepilogando, e tenuto conto che sugli obblighi in questione relativamente agli organi di indirizzo politico non sono state apportate modifiche dal d. lgs. 97/2016 (cfr. delibera ANAC n. 831/2016, par. 7.1, in GURI n. 197 del 24.8.2016), **le SS. LL. debbono trasmettere nel più breve tempo possibile, in formato digitale aperto i seguenti documenti**, a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.santaninfa.tp.it

- 1) *curriculum*
- 2) copia ultima dichiarazione dei redditi;
- 3) dichiarazione della situazione patrimoniale;
- 4) dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi corrisposti;

- 5) dati relativi ad eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con indicazione dei compensi spettanti;
- 6) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con allegata la copia della dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge n. 659/1981, relativa ad eventuali contributi ricevuti.

Si ritiene opportuno, in conclusione, richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. il quale prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico di colui il quale si rende responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni di cui al citato art. 14; tale sanzione pecuniaria –fermo restando la previsione della richiamata normativa regionale circa la decadenza dalla carica- si applica, comunque, sulla scorta della procedura prevista dal Regolamento approvato dall'ANAC con deliberazione 16.11.2016, pubblicata nella GURI n. 284 del 5.12.2016.

Sarà cura del responsabile della trasparenza pubblicare sull'apposita sottosezione i dati e le dichiarazioni trasmesse, avvalendosi della segreteria.

Si comunichi agli interessati tramite il messo comunale, anche **agli amministratori cessati** che sono tenuti esclusivamente ad aggiornare i dati patrimoniali già comunicati e a presentare la dichiarazione dei redditi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè entro il 30 ottobre 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

f.to Avv. Vito Antonio Bonanno